

Mediazione. Opposizione a decreto ingiuntivo, la Cassazione si pronuncia sull'improcedibilità

- Settembre 23, 2020
- Scritto da Corrado Spina
- Pubblicato in [ATTUALITÀ \(/2015-09-16-13-36-06/area-legale.html\)](#)



Interessante ed importante Sentenza emessa il 18 settembre 2020 n. 19596 dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite.

Finalmente si è posto fine ad un dilemma, che dal giorno della pubblicazione del Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 ha determinato diverse posizioni giurisprudenziale tra i Giudici.

La fattispecie ha per oggetto a chi spetti l'onere di introdurre il procedimento di mediazione in caso di opposizione a decreto ingiuntivo.

Per i non tecnici, il creditore procedente propone ricorso monitorio innanzi al Tribunale o Giudice di Pace, il Giudice ingiunge al debitore di pagare una somma determinata; il debitore propone opposizione ed a questo il procedimento da "inaudita altera parte" si trasforma a cognizione piena, ovvero si inizia un processo civile davanti al Giudice naturale.

Alla prima udienza, il Giudice, dopo aver deciso le istanze di concessione o di sospensione della provvisoria esecuzione, invita le parti alla mediazione obbligatoria di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo n. 28/2010, condizione di procedibilità per la continuazione del procedimento.

Sino alla pronuncia della Cassazione dello scorso 18 settembre, il Giudice onerava parte opponente (il debitore) a promuovere la procedura di mediazione innanzi ad un organismo autorizzato dal Ministero della Giustizia.

Nel caso in cui il debitore non procedeva a tale incombenza, l'opposizione veniva dichiarata improcedibile ed il Decreto Ingiuntivo acquisiva efficacia esecutiva.

Nel corso di questi anni, i Giudicanti dei diversi Tribunali d' Italia si erano espressi su posizioni differenti, con una prevalenza per la posizione di coloro che addebitavano l'onere a carico dell'opponente.

La decisione n. 19596/2020 abbatte questa diatriba e stabilisce un principio rivoluzionario per i canoni giuridici conosciuti sino ad oggi, a seguito dell'introduzione della mediazione obbligatoria del 2010 prevista per alcune materie.

Infatti, i Giudici della Suprema Corte hanno stabilito che l'onere della mediazione grava sul creditore, con la conseguenza che in caso di mancato attivazione della procedura viene revocato il Decreto Monitorio precedentemente reso.

Tale fattispecie si ripercuote prevalentemente sul creditore, il più delle volte la banca, che si vedrebbe subire la revoca del Decreto Ingiuntivo se nessuna delle parti attivi la procedura di mediazione a seguito di Ordinanza del Giudice.

Pertanto, il principio da oggi in poi corrente è il seguente :

“Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del Decreto Legislativo n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1 – bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”

avv. Corrado Spina

prof. a contratto Università di Salerno

([https://www.addtoany.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.battipaglia1929.it%2F2015-09-16-pronuncia-sull-](https://www.addtoany.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.battipaglia1929.it%2F2015-09-16-pronuncia-sull-improcedibilit%25C3%25A0.html%3Ftmpl%3Dcomponent%26print%3D1&title=Mediazione.%20Oppos)

[improcedibilit%25C3%25A0.html%3Ftmpl%3Dcomponent%26print%3D1&title=Mediazione.%20Oppos](https://www.addtoany.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.battipaglia1929.it%2F2015-09-16-pronuncia-sull-improcedibilit%25C3%25A0.html%3Ftmpl%3Dcomponent%26print%3D1&title=Mediazione.%20Oppos)

(/#whatsapp) (/#facebook) (/#email) (/#twitter)
